

Codice XST012

D.D. 3 agosto 2018, n. 876

Accordi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento - approvazione di schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai fini di proroga al 2 settembre 2018

Con DGR n.94-3832 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato disposizioni operative ai fini della stipula di accordi tra l'Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e le varie strutture regionali contraenti, allocate nelle diverse Direzioni regionali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento.

A seguito di tali disposizioni, questa Struttura temporanea XST 012 "Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo" ha stipulato apposita convenzione in data 01/02/2017, nella quale è stabilito all'art. 2 la scadenza del 31 dicembre 2017, salvo proroghe. Tale data era legata alla scadenza prevista dell'operatività della struttura temporanea, anch'essa prevista per tale data.

A seguito della DGR n.38-6037 del 1 dicembre 2017 la scadenza della Struttura temporanea XST 012 "Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo" è stata prorogata al 2 agosto 2018 e conseguentemente è stato necessario prevedere una analoga proroga della convenzione stipulata con Arpea per la delega di attività dell'organismo pagatore nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Atteso che con DGR n. 16-7037 del 14 giugno 2018 la Giunta regionale è intervenuta con una ulteriore proroga dell'operatività delle strutture temporanee, in attesa dell'avvio della nuova organizzazione, fissando la scadenza nel prossimo 2 settembre 2018, ovvero sino all'effettiva presa di servizio dei nuovi dirigenti responsabili, conseguentemente si rende opportuno, ai fini di garantire operatività alle strutture esistenti, provvedere con una analoga proroga della convenzione in atto con ARPEA.

All'art.2, comma 4 della convenzione è peraltro previsto che *"le parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione"* e all'art.14 è previsto inoltre *"che il recepimento di eventuali modifiche alla presente convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente convenzione"*;

Tenuto conto che ARPEA, consultata al proposito, si è dichiarata interessata a tale proroga;

Vista lo schema di atto aggiuntivo, che in allegato fa parte integrante della presente determinazione;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs.n.33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14;

determina

con riferimento alle considerazioni svolte in premessa, di approvare lo schema di atto aggiuntivo della convenzione stipulata con ARPEA in data 01/02/2017 per la delega di attività dell'organismo pagatore nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai fini della proroga al 2 settembre 2018 della convenzione stessa, che in allegato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.22/2010 ed ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. lgs. 33/2013. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
Dott. BALOCCO PAOLO

Estensore:
Raffaella Maccario

Allegato

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE per la delega di
attività dell'organismo pagatore nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito denominata ARPEA),
organismo pagatore regionale (Decreto MIPAAF di
riconoscimento del 25/01/2008), rappresentata dal
Direttore, Dr. Valter Galante, domiciliato ai fini
della presente convenzione presso la sede
dell'ARPEA;

E

La Regione Piemonte - Struttura temporanea XST 012
- Agricoltura della Provincia di Cuneo (di seguito
denominato Organismo delegato), rappresentato dal
Dirigente dr. Paolo Balocco , domiciliato ai fini
della presente convenzione presso la sede del
Settore/della Struttura.

PREMESSO CHE:

- è stata stipulata apposita convenzione tra le
parti in data 01/02/2017;

- successivamente è stato stipulato un atto aggiuntivo che ha previsto la proroga dell'operatività della convenzione al 2 agosto 2018;
- a seguito dell'ulteriore proroga al 2 settembre 2018 dell'operatività delle strutture temporanee territoriali della Direzione Agricoltura, avvenuta con DGR n.16-7037 del 14 giugno 2018, risulta necessario prevedere una proroga analoga per l'operatività della convenzione stipulata;
- l'art.2 comma 4 della convenzione prevede che *"le parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione"*;
- Atteso inoltre che l'art.14 della convenzione prevede *"che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito"*

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

ART. 1

(Ulteriore proroga scadenza convenzione)

1. La scadenza della convenzione, stipulata in data 01/02/2017, fissata per il 31 dicembre 2017, già prorogata al 2 agosto 2018, è ulteriormente prorogata al 2 settembre 2018 ovvero sino all'effettiva operatività delle nuove strutture organizzative della Direzione regionale Agricoltura.

ART.2

(Validità accordi stipulati)

1. Gli ulteriori accordi già contenuti nella convenzione stipulata restano validi.

Art.3

(Clausole finali)

1. Il presente atto redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA)

Il Direttore

Dr. Valter Galante

(firma digitale)

Regione Piemonte - Struttura Temporanea XST 012 -
Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo

Il Dirigente

Dr. Paolo Balocco

(firma digitale)